

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I LAVORATORI NEL 2026: FAC-SIMILE DELLE DICHIARAZIONI DA RENDERE

INTRODUZIONE

I nuovi **meccanismi** di **detassazione** previsti dalla "**Legge di Bilancio 2026**" (Legge 199/2025) assicurano l'applicazione in busta paga di un'**imposta sostitutiva** di IRPEF e addizionali regionali e comunali che ha come vantaggio economico per il **dipendente** quello di subire **ritenute fiscali inferiori** a quelle teoricamente **vigenti** (in modo che il lavoratore riceva un **netto mensile superiore**). Al fine di **accedere** alle **misure fiscali di favore** i **dipendenti** sono tenuti a **produrre apposite dichiarazioni**, attestanti il **possesso** dei **requisiti reddituali** richiesti dalla normativa.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riiepiloghiamo le novità e per ogni novità analizzata viene proposto con **pratico fac-simile pronto per la compilazione**.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i nuovi **adempimenti previsti per il 2026**?
2. Quali sono le **novità per i premi di risultato**?
3. Quali sono le novità dell'**imposta sostitutiva per i rinnovi contrattuali**?
4. Qual è la novità dell'**imposta sostitutiva per lavoro notturno-festivo**?
5. Quali sono le novità per il **Trattamento integrativo speciale**?
6. Qual è la novità in merito ai **60 giorni per compilare il modulo TFR**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUALI SONO I NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER IL 2026?

R.1. La "[Legge di Bilancio 2026](#)"¹ riconosce una serie di indennità e meccanismi di detassazione destinati ad assicurare ai lavoratori dipendenti **un minor carico contributivo e/o fiscale**, nell'ottica di incrementare il netto in busta paga e sostenere economicamente le famiglie.



La **caratteristica comune** degli istituti previsti dalla Legge 199/2025 è quella di essere **limitati tanto** nella **durata** (trattasi di misure sperimentali) **quanto** nella **platea** dei **soggetti destinatari**.

Non a caso uno dei **requisiti che ricorrono con maggior frequenza è l'ammontare del reddito totalizzato nell'annualità precedente**, in modo da circoscrivere la platea degli aventi diritto a quanti restano entro determinate soglie reddituali.

Per assicurare l'erogazione dei meccanismi di detassazione a coloro che effettivamente ne hanno diritto, il datore di lavoro, nel rispetto della normativa, **può farsi attestare dal dipendente interessato l'ammontare dei redditi percepiti, se questi non sono noti all'azienda**.

Sempre la "Legge di Bilancio 2026" **modifica le tempistiche applicate al dipendente per operare la scelta in merito alla destinazione del TFR**.

In definitiva possiamo distinguere i nuovi adempimenti imposti dalla Legge 199/2025 tra:

a)	presentazione di apposita dichiarazione scritta al datore di lavoro attestante il reddito percepito nell'annualità precedente
b)	riduzione dei tempi di consegna del modello con cui esprimere la scelta sulla destinazione del TFR

D.2 QUALI SONO LE NOVITÀ PER I PREMI DI RISULTATO?

R.2. Tra le novità previste figura l'abbattimento **dell'imposta sostitutiva su premi di risultato e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili**².

Nello specifico, per le somme erogate negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali è eccezionalmente **ridotta all'1% – in luogo dell'aliquota ordinaria al 10%**.



Resta ferma l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5% (in deroga al 10%) per i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili nelle annualità 2023, 2024 e 2025.

L'imposta sostitutiva all'1% opera nelle annualità 2026-2027 su un **importo complessivo (premi + utili) non superiore a 5.000 euro**, in deroga alla soglia ordinaria di 3.000 euro.

Il beneficio spetta ai dipendenti del settore privato, titolari nell'anno precedente, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80 mila euro, comprensivo delle somme soggette all'imposta

¹ Legge 199/2025.

² di cui all'art. 1, comma 182 della Legge 208/2015.

sostitutiva, delle pensioni di ogni genere e degli assegni equiparati e della quota di TFR liquidata in busta (ex QUIR).

Al fine di accertare il requisito reddituale di 80.000 euro, se il datore di lavoro tenuto a riconoscere l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU (Certificazione Unica) per l'anno precedente (o l'ha rilasciata per un periodo inferiore all'anno) può applicare la detassazione, a patto che il **dipendente attesti in forma scritta il rispetto del requisito per usufruire dell'agevolazione stessa.**

Analoga comunicazione dev'essere prodotta da colui che nell'anno precedente non ha percepito alcun reddito di lavoro dipendente.

Si propone di seguito un fac-simile della dichiarazione da rendere:

Spett.le [Denominazione Datore di Lavoro]

[Indirizzo]

[CAP – Città]

Il/La sottoscritto/a

Nome e Cognome: _____

Codice fiscale: _____

Luogo e data di nascita: _____

Residente in: _____

Dipendente presso: _____

consapevole delle responsabilità civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva agevolata sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili per l'anno _____:

1. di essere dipendente del settore privato;
2. che il proprio **reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente (anno _____)**,
comprensivo:
 - o delle somme eventualmente assoggettate a imposta sostitutiva;
 - o delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati;
 - o della quota di TFR eventualmente liquidata in busta paga (ex QUIR);

non è superiore a euro 80.000;

Il/La sottoscritto/a chiede pertanto l'applicazione dell'**imposta sostitutiva nella misura dell'1%**, per le annualità 2026 e 2027, nei limiti dell'importo complessivo di euro 5.000 previsto dalla normativa vigente.

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che comportino la perdita del requisito reddituale richiesto per l'agevolazione.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante _____

(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

D.3. QUALI SONO LE NOVITA' DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RINNOVI CONTRATTUALI?

R.3. L'art. 1, comma 7 della "Legge di Bilancio 2026" prevede, al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, l'applicazione di un'imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali regionali e comunali, **pari al 5%, con riguardo agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026.**

Gli aumenti detassati devono derivare da **accordi di rinnovo contrattuali sottoscritti dal 01.01.2024 al 31.12.2026.**

Salva espressa rinuncia scritta, l'aliquota sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato, **con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.**

In attesa degli appositi chiarimenti operativi diffusi dall'Agenzia Entrate, si può ipotizzare che, al pari dei premi di risultato, i dipendenti non in forza per l'intera annualità precedente presso l'azienda che eroga gli aumenti detassati, **siano tenuti, per il rispetto del requisito reddituale, a rilasciare apposita dichiarazione scritta al datore di lavoro.**

Si propone di seguito un fac-simile della dichiarazione da rendere:

Spett.le [Denominazione Datore di Lavoro]

[Indirizzo]

[CAP – Città]

Il/La sottoscritto/a

Nome e Cognome: _____

Codice fiscale: _____

Luogo e data di nascita: _____

Residente in: _____

Dipendente presso: _____

consapevole delle responsabilità civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di essere lavoratore/lavoratrice dipendente del settore privato;
2. che il proprio **reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2025** non è superiore a **euro 33.000**, come previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge di Bilancio 2026;
3. che gli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026 per i quali si richiede l'applicazione dell'imposta sostitutiva derivano da accordi di rinnovo contrattuale sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026;
4. (barrare la casella che interessa)
☐ che il rapporto di lavoro presso il datore di lavoro che applica l'imposta sostitutiva è stato in essere per l'intero anno 2025;
☐ che il rapporto di lavoro presso il suddetto datore di lavoro **non è stato in essere per**

l'intero anno 2025 e che, pertanto, il requisito reddituale di euro 33.000 è verificato tenendo conto di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel medesimo anno 2025.

Il/La sottoscritto/a

☐ **non rinuncia** all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi erogati nell'anno 2026;

☐ **rinuncia espressamente** all'applicazione dell'imposta sostitutiva e chiede la tassazione ordinaria.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che comportino la perdita del requisito reddituale richiesto per l'agevolazione.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

D.4. QUAL E' LA NOVITA' DELL' IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LAVORO NOTTURNO – festivo?

R.4. Un ulteriore meccanismo di detassazione opera ai sensi dell'art. 1, comma 10 della Legge 199/2025. Per il **periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro**, sono assoggettate a imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali, **in misura pari al 15%, le somme corrisposte, entro il limite di 1.500 euro**, ai lavoratori dipendenti, a titolo di:

a)	Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ³ e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)
b)	Maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL
c)	Indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL

Le disposizioni descritte sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui al successivo comma 18 della Legge 199/2025, **nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, ad euro 40.000.**

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la Certificazione Unica relativa ai redditi dell'anno precedente, il lavoratore è chiamato **ad attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.**

Si propone di seguito un fac-simile della dichiarazione da rendere:

Spett.le [Denominazione Datore di Lavoro]

³ ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs 66/2003.

[Indirizzo]

[CAP – Città]

Il/La sottoscritto/a

Nome e Cognome: _____

Codice fiscale: _____

Luogo e data di nascita: _____

Residente in: _____

Dipendente presso: _____

consapevole delle responsabilità civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di essere lavoratore/lavoratrice dipendente del settore privato;
2. che il proprio **reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2025** non è superiore a **euro 40.000**, come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge 199/2025;
3. di avere diritto, per il periodo d'imposta 2026, all'applicazione dell'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali nella misura del **15%**, entro il limite complessivo di **euro 1.500**, sulle somme corrisposte a titolo di:
 - ☐ maggiorazioni e indennità per lavoro notturno previste dai CCNL;
 - ☐ maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
 - ☐ indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
4. (barrare la casella che interessa)
 - ☐ che il datore di lavoro che applica l'imposta sostitutiva coincide con quello che ha rilasciato la Certificazione Unica per l'anno 2025;
 - ☐ che il datore di lavoro che applica l'imposta sostitutiva **non coincide** con quello che ha rilasciato la Certificazione Unica per l'anno 2025 e che il reddito complessivo di lavoro dipendente percepito nel medesimo anno 2025 ammonta a euro _____, comunque non superiore a 40.000 euro.

Il/La sottoscritto/a

☐ **non rinuncia** all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%;

☐ **rinuncia espressamente** all'applicazione dell'imposta sostitutiva e chiede la tassazione ordinaria.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che comportino la perdita dei requisiti richiesti per l'agevolazione o il superamento del limite annuo di euro 1.500.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

D.5. QUALI SONO LE NOVITA' PER IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE?

R.5. L'art. 1, comma 18 della "Legge di Bilancio 2026", al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, **per il periodo dal 01.01.2026 al 30.09.2026**, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande⁴ e ai lavoratori del comparto turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, riconosce un trattamento integrativo speciale.

La somma, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte **in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario⁵ effettuate nei giorni festivi.**



Le disposizioni operano a beneficio dei lavoratori dipendenti del settore privato, **titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.**

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro) riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, **il quale è tenuto ad attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025.**

Spett.le [Denominazione Datore di Lavoro]

[Indirizzo]

[CAP – Città]

Il/La sottoscritto/a

Nome e Cognome: _____

Codice fiscale: _____

Luogo e data di nascita: _____

⁴ di cui all'art. 5 della Legge 287/1991.

⁵ ai sensi del D.Lgs 66/2003.

Residente in: _____

Dipendente presso: _____

Qualifica/Mansione: _____

consapevole delle responsabilità civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 18, della Legge di Bilancio 2026 riconosce, per il periodo dal **1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026**, un trattamento integrativo speciale ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;
- il trattamento è pari al **15% delle retribuzioni lorde** corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi;
- la somma riconosciuta **non concorre alla formazione del reddito**;
- il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari, nell'anno d'imposta 2025, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a **euro 40.000**;

DICHIARA

1. di essere lavoratore/lavoratrice dipendente rientrante nel settore turistico/ricettivo/termale ovvero presso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
2. che il proprio **reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2025** è pari a euro _____ e comunque **non superiore a 40.000 euro**;
3. di essere a conoscenza che il trattamento integrativo speciale è riconosciuto su richiesta del lavoratore ed è riferito esclusivamente alle retribuzioni lorde corrisposte per:
 - lavoro notturno;
 - lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi;nel periodo compreso tra il 01.01.2026 e il 30.09.2026.

CHIEDE

il riconoscimento del **trattamento integrativo speciale** nella misura del 15%, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della Legge di Bilancio 2026.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che comportino il venir meno del requisito reddituale previsto dalla normativa.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

D.6. QUAL È LA NOVITÀ IN MERITO AI 60 GIORNI PER COMPILARE IL MODULO TFR?

R.6. All'atto dell'assunzione il datore di lavoro è tenuto ad informare il dipendente sulla possibilità di:

a)	mantenere il TFR in azienda, con liquidazione delle somme, alla cessazione del rapporto di lavoro, a mezzo elaborazione del cedolino paga
b)	destinare il TFR alle forme di previdenza complementare

Per effetto delle modifiche disposte dalla “Legge di Bilancio 2026”⁶ **si riduce da 6 mesi a 60 giorni il periodo di tempo entro cui il dipendente deve esprimere la propria scelta, pena l'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso.**

Pertanto, sino al 30.06.2026, in virtù della normativa previgente, il dipendente, entro 6 mesi dall'assunzione, esprime la propria scelta a mezzo compilazione del modello TFR 2, da consegnare firmato al datore di lavoro.



30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi, il **datore** di lavoro **comunica** al **dipendente** che ancora non ha presentato alcuna dichiarazione le **necessarie informazioni** sulla **forma pensionistica** collettiva alla quale sarà **trasferito** il TFR alla **scadenza del semestre**, in **assenza** di una **scelta espressa**.

Se il dipendente opta per il conferimento alla previdenza complementare è necessario indicare **il fondo prescelto e la data di adesione**.

Se nel corso di un precedente rapporto il lavoratore aveva già espresso la volontà di destinare il TFR alla previdenza complementare, entro 6 mesi dalla **nuova assunzione il medesimo può scegliere di conferire la somma ad una diversa forma previdenziale**.

Nei confronti del lavoratore che, entro sei mesi dall'assunzione, non esprime alcuna scelta in merito alla destinazione del TFR, opera il meccanismo del silenzio assenso, in virtù del quale, a decorrere dal mese successivo la scadenza del semestre, il datore di lavoro trasferisce il TFR:

1)	Alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, ovvero ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale
2)	In presenza di più forme pensionistiche collettive, alla forma individuata con accordo aziendale o, in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda
3)	Quando non sono praticabili le opzioni sopra descritte, ad un'apposita forma pensionistica complementare residuale istituita presso il Fondo COMETA che, a decorrere dal 01.10.2020, ha sostituito il FONDINPS, alla quale si applica lo stesso regime stabilito per le altre forme di previdenza complementare

Per effetto delle modifiche della Legge 199/2025⁷, dal 01.07.2026 **i tempi per effettuare la scelta si riducono a 60 giorni, decorrenti dalla data dell'assunzione.**

Nello specifico, il lavoratore è automaticamente iscritto alla forma di previdenza complementare prevista dal CCNL applicato se entro sessanta giorni dall'assunzione non comunica al datore di lavoro di:

- ♦ mantenere il TFR in azienda;

⁶ art. 1, commi 201 e ss.

⁷ art. 1, commi 204 e 205

- ♦ iscriversi ad un diverso fondo di previdenza complementare.

Si precisa che, a beneficio di un lavoratore che abbia già avuto un precedente rapporto di lavoro, contestualmente all'assunzione l'azienda è tenuta a:

a)	Fornire un'informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare
b)	Verificare quale sia stata la scelta precedente in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione

Se il lavoratore ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare l'azienda gli deve fornire un'informativa circa la possibilità di indicare, **entro il termine di 60 giorni**, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica.



Il TFR **è destinato per l'intero importo alla previdenza complementare**, salvo che il dipendente, entro il termine di 60 giorni, decida di destinare a tale forma pensionistica una percentuale del TFR maturando, se gli accordi collettivi consentono la destinazione parziale (almeno pari al 50% per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29.04.1993).

Per effetto della normativa novellata dalla "Legge di Bilancio 2026", a decorrere dal 01.07.2026, trascorsi 60 giorni dall'assunzione senza alcuna scelta del dipendente, si applica il nuovo meccanismo del silenzio assenso.

Opera un onere contributivo, in base ai singoli regolamenti dei fondi, alla **forma complementare contemplata da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali**.

In presenza di più forme pensionistiche, il fondo di destinazione è quello cui ha **aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale**.

A seguito dell'iscrizione automatica il datore di lavoro versa l'intero TFR ed è altresì tenuto a:

- ♦ versare l'eventuale contribuzione aggiuntiva a suo carico;
- ♦ trattenere in busta paga e versare al fondo la contribuzione a carico del dipendente;

secondo le aliquote e modalità fissate dai singoli regolamenti dei fondi.

Tuttavia, in assenza di accordi e contratti collettivi, il fondo di destinazione dell'intero TFR è il COMETA.

La contribuzione a carico del dipendente non è obbligatoria se la retribuzione annua lorda corrisposta dall'azienda è inferiore al valore dell'assegno sociale.

I dipendenti che versano il TFR alla previdenza complementare sono in ogni caso tenuti a verificare la corretta applicazione, da parte del datore di lavoro, del meccanismo di **deduzione fiscale previsto dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis del TUIR⁸**.

Per le seguenti ipotesi di contributi versati a:

A	Fondi pensione nazionali (chiusi o aperti)
----------	--

⁸ D.P.R. numero 917/1986

B	Forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'UE e in Norvegia e Islanda
C	Forme pensionistiche individuali (attuate mediante adesione a fondi pensione aperti o contratti di assicurazione)

opera infatti una deduzione fiscale **entro il limite di 5.164,57 euro**.

Per il periodo di imposta 2026 la **Legge 199/2025 innalza la soglia di deducibilità a 5.300,00 euro annui**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti